

sorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso. (585)

GIULIANO BALBINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. (621)

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Para. (485)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ayala.

D'AYALA. Onorevoli colleghi, a prendere con animo trepidante la parola non mi spinge il pensiero di portare in qualche modo il modesto contributo nella formazione della legge che viene dinanzi a voi; ma ad affrontare questa paurosa bigoncia mi induce l'intimo soddisfacimento di rendere devoto omaggio allo spirito animatore di questa legge degnamente rappresentativa della era fascista.

Coloro i quali discorrono di rivoluzione col pensiero lungi da ciò che era la funzione di questo vocabolo nel passato dell'umano progresso, male si appongono quando affermano che alle rivoluzioni sono necessarie le barricate e le stragi, perchè anzi questi sono gli inconvenienti inseparabili dell'umano progresso, e preparano le restaurazioni.

La rivoluzione fascista non presenta questi pericoli perchè è essa medesima restauratrice di quei principi che, come bene sapete, si avviavano a sicuro dissolvimento.

Quale dunque il carattere precipuo di questa legge rappresentativa dello spirito fascista? Essa tende ad abbattere il principio suffragistico o elettoralistico come suol dirsi.

Per ciò che riguarda la formazione dello Stato unitario italiano, essa non può essere

messa in dubbio, rispetto a ciò che si attiene alla sua unità centrale, ma ha avuto un'altra applicazione non per necessità delle cose, ma quasi direi per spirito di mimetismo, di imitazione.

Quando si parla di libertà comunali, uopo è sgombrare il terreno dai preconcetti, perchè purtroppo la libertà comunale, la *libertas* è una parola che in tanto può destare nelle anime degli storici e dei patrioti un sincero rimpianto, in quanto rappresentava l'affermazione della personalità politica contro lo straniero, onde l'autonomia, la libertà comunale, tanto più si invoca e si rimpiange in quanto essa è contro lo Stato e da coloro che in questo non hanno fede.

Noi vediamo Napoleone Colaianni, uomo di grande talento e di sincera lealtà, questo affermare nelle sue « Istituzioni municipali », che è uno dei pochi libri che si occupano di tale argomento, e ciò appunto perchè egli aveva fede nello Stato monarchico.

L'Italia si distingue dagli altri paesi per la natura della sua formazione unitaria. Così la Germania aveva nel suo seno anche monarchie e l'Inghilterra ha una sua speciale unità con formazioni comunali tradizionali, mentre lo Stato italiano ha creazioni comunali e provinciali, direi, *absit injuria verbis*, artificiali. Se esempio è da addurre è quello della Francia il quale certamente non è da imitare.

Colui che ha l'onore di parlarvi è un fetichista dei precedenti storici, ma in questo caso non possiamo questi precedenti invocare, perchè la storia del podestà non è come quella dei fatti, che hanno una speciale concatenazione, ma è un istituto giuridico che appartiene, diciamo così, alla storia del diritto. Ora debbo dirvi che gli elementi costitutivi del podestà antico sono tali da non avere nulla a che vedere col podestà, quale oggi viene istituito. L'uno è il fatto dell'unità che si sostituisce alla molteplicità dei Consolati, in quanto i consoli agivano ognuno per conto proprio rompendo l'unità e la compagine dell'amministrazione; l'altro fatto è che il podestà doveva appartenere a luogo diverso da quello nel quale esercitava le sue funzioni.

Questi due principi, che costituivano il carattere precipuo dell'istituto giuridico di questo magistrato, sono tali che non possono in nessun modo applicarsi oggi. Ora riproduciamo la parola, ma non possiamo riprodurre la figura dell'antico podestà. L'istituto del podestà non può avere altro di comune con questi suoi precedenti che la preoccupazione ansiosa di avere un ammi-